

(N. 574)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VETTORI e SALVATERRA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 MARZO 1977

Adeguamento giuridico-normativo dei trattamenti pensionistici di guerra

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 1° marzo 1975, n. 45, i mutilati e gli invalidi di guerra hanno ottenuto parziali miglioramenti economici. Pertanto è doveroso e urgente, da parte nostra (anche in ossequio alla volontà unanime del Parlamento emersa nella discussione, per la approvazione di detta legge) risolvere in modo adeguato e sollecito quei problemi di natura giuridico-normativa che, a distanza di un trentennio dall'ultimo conflitto, sono rimasti tali mortificando così la categoria e umiliando il Parlamento stesso.

Fra i problemi assolutamente prioritari e indifferibili, segnaliamo alla vostra attenzione:

- a) perequazione automatica dei trattamenti pensionistici (scala mobile);
- b) rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici di guerra;
- c) reversibilità per il coniuge e gli orfani dei grandi invalidi di guerra.

Passiamo quindi ad analizzare i singoli punti contenuti in questo disegno di legge.

Con l'articolo 1 si vuole affermare solennemente, sulla base della sentenza della Corte costituzionale n. 147 del 30 giugno 1971

il carattere meramente risarcitorio del trattamento economico goduto dall'invalido o mutilato di guerra, nel senso che detto trattamento, deve essere inteso quale risarcimento del danno fisico subito dal titolare di esso prescindendo dalla situazione economico-familiare e prescindendo altresì dalla sua attività lavorativa che sempre ha, almeno nel caso dei grandi invalidi, più che una funzione retributiva, un effetto liberatorio dalla triste condizione in cui egli si trova.

Pertanto la pensione, l'assegno o l'indennità di guerra, nonché gli assegni per decorazioni al valor militare sono trattamenti privilegiati rispetto ad altre forme pensionistiche di invalidità (sociali e previdenziali) e in quanto tali non sono in alcun modo computabili nel calcolo del reddito di coloro che ne fruiscono, nè ai fini fiscali, nè previdenziali ed assistenziali, nè in alcun altro caso nel quale il reddito abbia comunque rilevanza, come del resto è già sancito dall'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 313.

Del pari, dato il carattere prettamente compensativo e risarcitorio della pensione, assegno o indennità di guerra, anche le indennità e gli assegni accessori devono es-

sere intesi come concessi allo stesso titolo: infatti essendo gli assegni o indennità accessorie parte integrante della pensione, il diritto al loro godimento, sorge col diritto stesso alla pensione. Quindi ne deriva che ad un ugual danno dovrà sempre corrispondere un ugual trattamento.

L'articolo 2 viene ad abrogare l'articolo 25 della legge 28 luglio 1971, n. 585, che concedeva ai pensionati di guerra sia pure a distanza di dodici anni dall'analogo beneficio a favore dei dipendenti statali stabilito con la legge 27 maggio 1959, n. 324, un sistema di scala mobile alquanto limitato, mediante l'attribuzione di una indennità integrativa speciale determinata annualmente in relazione alle variazioni percentuali dell'indice del costo della vita dell'anno precedente su una fascia mensile di lire 32.000 per i titolari di pensioni di prima categoria, con riduzione dal 90 al 30 per cento alle sottostanti categorie. Si tratta di un sistema rivelatosi non solo inadeguato a fronteggiare lo slittamento del potere d'acquisto delle pensioni e degli stipendi degli statali, ma anche viziato perchè esclude gli invalidi occupati a reddito fisso e non gli eventuali possessori di altri redditi (ad esempio immobiliari, da libere professioni, commercio, eccetera). Discriminazione questa tanto più inaccettabile per la considerazione che la pensione di guerra, risarcimento del danno subito da militari o civili nell'interesse della collettività, o, comunque, a causa degli eventi bellici, è un istituto giuridico con proprie peculiarità e finalità che vengono garantite solo assicurando, con un periodico automatico aggiornamento, un effettivo contenuto patrimoniale in relazione al valore corrente della moneta ed escludendo ogni valutazione di elementi estranei.

La pensione di guerra, erosa dall'aumento del costo della vita, deve essere salvaguardata con opportuni accorgimenti apprestati in modo uniforme per l'intera categoria. Con l'articolo 2 di questo disegno di legge viene pertanto soppressa la relativa indennità mensile e si istituisce un sistema di rivalutazione annua di tutte le pensioni di guerra ed assegni accessori analogo a quello della legge 30 aprile 1969, n. 153, che si rifà al fine

della perequazione automatica delle pensioni all'aumento percentuale dell'indice del costo della vita accertato dall'ISTAT per il calcolo della scala mobile ai lavoratori. Il primo scatto del nuovo computo, che assorbirà l'ammontare dell'indennità integrativa speciale, opera a far tempo dal 1° gennaio 1976 onde consentire la verifica delle condizioni specificate che dovranno essere attestate con decreto.

L'articolo 3 del presente disegno di legge prevede l'agganciamento della pensionistica di guerra alla dinamica degli stipendi goduti dai militari (ufficiali inferiori) dell'Esercito italiano. Non si comprende invero per quali motivi la categoria dei mutilati ed invalidi di guerra sia rimasta e dovrebbe rimanere priva di un congegno che garantisca una rivalutazione automatica delle loro pensioni e assegni accessori quando tutti gli altri pensionati pubblici o privati ne beneficino ormai con carattere di generalità.

Per tutte le altre pensioni sia normali che privilegiate a carico dello Stato si è provveduto con la recente legge del 29 aprile 1976, n. 177. Per i titolari di pensioni INPS si era già provveduto con legge 3 giugno 1975, numero 160.

Con l'adattamento nel senso sopra proposto della disciplina dell'indennità integrativa speciale e con la contemporanea estensione della perequazione automatica alla pensionistica di guerra, sarà possibile ottenere una effettiva salvaguardia dei trattamenti economici conseguiti ed assicurare una volta per sempre tranquillità morale e materiale alla tanto benemerita categoria dei mutilati ed invalidi di guerra.

Con l'articolo 4 attribuendo un definitivo assetto al trattamento pensionistico riservato alle vedove dei grandi invalidi di guerra che aveva assunto carattere diversificato rispetto alle normali pensioni vedovili di guerra fin dal 1957, con la legge n. 616, si propone di garantire una pensione di reversibilità al coniuge superstite (e non più soltanto alla vedova), che sia ragguagliata alla percentuale del 60 per cento del trattamento onnicomprensivo (esclusa l'indennità di cure ed accompagnamento), fruito in vita dal coniuge defunto, e ciò in analogia al

trattamento vedovile stabilito dalla normativa INPS (articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, sostituito dall'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903).

Restano fermi gli eventuali aumenti d'integrazione di lire 72.000 annue per ciascun orfano convivente di cui all'articolo 48 della legge n. 313 del 1968.

La norma si ispira all'esigenza morale e sociale di assicurare adeguate risorse a persone che si sono dedicate con sacrificio alla assistenza di invalidi colpiti nel fisico o nella mente e per le quali la pensione di guerra ha rappresentato spesso l'unico reddito familiare essendo impossibilitate nella stragrande maggioranza dei casi, a svolgere una attività lavorativa. Analogo beneficio va accordato ai figli dei grandi invalidi peraltro nella minor misura del 30 per cento aumen-

tabile del 10 per cento per ogni fratello, fino a raggiungere nel massimo il 60 per cento del trattamento onnicomprensivo del dante causa (uomo o donna).

Allo scopo di non far mancare i mezzi necessari di sostentamento proprio durante il corso — troppo spesso di notevole durata — della pratica di concessione della pensione di reversibilità, è prevista la liquidazione in via d'urgenza dei trattamenti pensionistici da parte delle direzioni provinciali del Tesoro.

Con gli articoli 5 e 6 infine si stabilisce la decorrenza dei miglioramenti economici e l'imputazione della spesa.

Ciò premesso, considerata l'indifferibilità dei problemi sopra trattati si confida nell'approvazione del disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il trattamento economico globale goduto dall'invalido o mutilato di guerra rappresenta il risarcimento del danno fisico subito dal militare o civile in conseguenza della guerra.

Art. 2.

(Perequazione automatica dei trattamenti pensionistici al costo della vita)

L'articolo 25 della legge 28 luglio 1971, numero 585, è sostituito dal seguente:

« La pensione di guerra di cui alla vigente tabella C e gli assegni accessori (assegno complementare, assegno di superinvalidità, assegni di cumulo, assegno speciale annuo, indennità di assistenza e di accompagnamento) sono ogni anno adeguati al costo della vita, secondo l'indice calcolato ai sensi della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ».

Art. 3.

(Rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici di guerra)

La pensione di guerra e gli assegni accessori di cui al precedente articolo, sono aggranciati automaticamente al livello degli stipendi degli ufficiali inferiori dell'Esercito italiano, in modo che ad ogni aumento di tali stipendi corrisponda un aumento del trattamento pensionistico di guerra complessivo nella stessa percentuale e con la stessa decorrenza.

Art. 4.

(Trattamento speciale per orfani e coniugi degli invalidi di prima categoria)

L'articolo 43 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è sostituito dal seguente:

« Al coniuge superstite e agli orfani dei mutilati e invalidi di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, è dovuto, dal momento del decesso del pensionato per qualsiasi causa avvenuto, un trattamento complessivo pari a quello goduto dal dante causa, esclusa la sola indennità di assistenza e di accompagnamento, per la durata di tre anni.

Dopo il suddetto termine compete agli aventi diritto una pensione di reversibilità in misura pari al 60 per cento del trattamento di cui al comma precedente, fermo restando il diritto all'adeguamento al costo della vita secondo le modalità di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni.

La pensione di reversibilità, nella misura di cui al comma precedente, è dovuta anche al coniuge superstite e agli orfani degli invalidi di prima categoria con o senza assegno di superinvalidità, deceduti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

In caso di coesistenza di prole si applica l'articolo 49.

Il trattamento speciale di cui al primo comma viene concesso in via di urgenza con

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

provvedimento del competente direttore provinciale del Tesoro, su presentazione della domanda da parte dell'avente diritto corredata dalla documentazione di rito. Il coniuge superstite e gli orfani degli invalidi di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, deceduti per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidità, vengono assimilati a tutti gli effetti al coniuge superstite e agli orfani di cui agli articoli 49, 50, 51 e 52 della presente legge ».

Art. 5.

I miglioramenti economici derivanti dall'applicazione della presente legge sono corrisposti dal 1° gennaio 1977.

Art. 6.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge viene coperto con le economie conseguenti alla riduzione delle partite di pensioni di guerra che si sono realizzate e mediante imputazione allo stanziamento iscritto nel capitolo 6171 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1976 riguardante le pensioni di guerra.